

Prot. n. 283/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 15 Ottobre 2014

Oggetto: **Chiarimenti in materia di IVA sul project financing –***Costruzione di opere pubbliche in project financing – Chiarimenti ai fini IVA –*

Informiamo le imprese associate che il Viceministro dell'Economia e Finanze Luigi Casero, nella risposta all'interrogazione parlamentare n.5-03674 dello scorso 1° ottobre, presso la Commissione VI (Finanze) della Camera, ha chiarito che in presenza di opere di urbanizzazione realizzate in project financing, sulle somme erogate dalla stazione appaltante al concessionario, a copertura del relativo costo di costruzione, l'IVA si applica con l'aliquota del 10% a prescindere dal momento dell'effettivo pagamento (in fase di costruzione o di collaudo).

Nel caso di specie, con riferimento ad un contratto pubblico avente ad oggetto la costruzione e gestione, in project financing, di un'opera di urbanizzazione, veniva chiesto di conoscere il regime IVA applicabile agli importi corrisposti dalla stazione appaltante al concessionario, a seconda del momento di erogazione degli stessi (ossia nella fase di costruzione, ovvero dopo il collaudo).

Come noto, si ricorda che per le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, relative alla costruzione di opere di urbanizzazione, è riconosciuta l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta del 10%, ai sensi del n.127-septies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.

Al riguardo, il Ministero chiarisce in linea generale che, per la costruzione, in project financing, di infrastrutture rientranti tra le "opere di urbanizzazione", tassativamente individuate dalla normativa, la predetta aliquota IVA del 10% si applica sulle somme pagate dalla stazione appaltante al concessionario a titolo di partecipazione al costo di costruzione delle opere, quali, ad esempio il contributo sul costo di costruzione oppure il "canone di disponibilità residuale".

Diversamente, per gli importi corrisposti ad altro titolo dal committente e non correlati alla realizzazione dell'opera (ad esempio, il "canone di gestione del servizio"), si rende applicabile l'aliquota IVA stabilita per la specifica prestazione eseguita (in genere, quella ordinaria del 22%).

Il tutto a prescindere dal momento di effettiva erogazione delle medesime somme, ossia in fase di costruzione o successivamente, dopo il collaudo delle opere (cfr. anche la R.M. 395/E/2002).

Come di consueto gli Uffici dell'Associazione, restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti



g. 1